



**COMUNE DI
CABELLA LIGURE**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 32
del 29 Maggio 2023

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE UBICATA IN FRAZIONE AIE DI COSOLA – STAGIONE ESTIVA 2023 – ATTO DI INDIRIZZO

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **Maggio** alle ore **17:30** in video conferenza ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 18/2020.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Roberta DAGLIO	X	=
2	Giancarlo RENATI	X	=
3	Paola REPETTI	X	=
		3	=

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale il Dott. Giovanni Olivotto, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, la dottoressa Roberta Daglio - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il Comune di Cabella Ligure è proprietario di un impianto sportivo in frazione Aie di Cosola che consta di:

- Una piscina scoperta con annesso stabile a servizio;
- Campetto da calcio;
- Campo da tennis e relativi spogliatoi e locali tecnici;
- Area per parcheggio e a verde attrezzato;

Vista la deliberazione n. 4 del 27 marzo 2023, a oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2023-2025", con cui il Consiglio Comunale individua le modalità di gestione dei servizi pubblici locali e in particolare indica nell'affidamento in concessione mediante convenzione con associazioni la modalità di gestione degli impianti sportivi comunali";

Visto che:

- l'art. 2, comma 1, lett. D) del D.Lgs. n. 38/2021, definisce l'impianto sportivo come "la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto";
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2021 prevede che: "Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari";
- il successivo comma 3 precisa che "gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente";

Considerato che

- la "Associazione Ricreativa Culturale Cosola" di Cabella Ligure è un'associazione senza scopo di lucro che da statuto *"ha lo scopo di promuovere e organizzare senza fini di lucro attività sportive, ricreative, culturali e di collaborare con enti pubblici e privati al fine di attuare gli scopi dell'Associazione"*;
- la "Associazione Ricreativa Culturale Cosola" di Cabella Ligure, da anni collabora con l'Amministrazione Comunale prestando la propria opera nel campo sociale, culturale, sportivo e di tutela e valorizzazione del territorio, in virtù di apposita convenzione stipulata tra le parti; con reciproca soddisfazione delle stesse;
- la Legge n. 383/2000 recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale e la fruizione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo e la tutela del territorio e

favorendo l'apporto del volontariato per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, culturale e sportivo;

Constatato che in data 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) le cui disposizioni, tuttavia, ai sensi dell'art. 229, acquistano efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023 e che, pertanto, sino a tale data continua ad applicarsi il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamata la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui *"nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.)."* (Cons. Stato, V, 28 gennaio 2021, n. 858)" (Consiglio di Stato, sentenza n. 5915/2021);

Verificato che, per altrettanto consolidata giurisprudenza (*ex multis* Consiglio di Stato, sez. V, n. 1784 del 14 marzo 2022), *"l'affidamento di un impianto sportivo, per la centralità del momento della "gestione" (che prefigura come meramente strumentale l'affidamento del bene di proprietà pubblica), assume i caratteri tipici della concessione di servizio pubblico (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 858)"* e che *"l'affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici – anche quando appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826 del c.c., purché destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive – "non è sussumibile nel paradigma della concessione di beni, ma struttura, per l'appunto, una concessione di servizi" (così Consiglio di Stato, sentenza n. 5915/2021; in questo senso anche Consiglio di Stato, sentenza n. 858/2021)."*;

Constatato che i servizi pubblici locali si distinguono in servizi a rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica e che, secondo i giudici amministrativi (cfr. la già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1784/2022), tale distinzione *"va effettuata applicando il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un "corrispettivo economico nel mercato"; a sua volta il carattere della remuneratività, da apprezzare caso per caso, va accertato facendo applicazione di una serie di indici quali: - la scelta organizzativa stabilita dall'ente per soddisfare gli interessi della collettività, - le caratteristiche dell'impianto, - le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione, - il regime tariffario (libero ed imposto); - la praticabilità di attività accessorie"*;

Visto, inoltre, il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, a oggetto *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, il quale tra le altre cose prevede che:

- gli enti locali affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore (art. 15);
- gli enti locali, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio scegliendo tra le varie modalità di gestione contemplate dalla norma, ossia: affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società

mista, affidamento a società in house, gestione in economia o mediante aziende speciali per i soli servizi non a rete (art. 14, comma 1);

- ai fini della scelta della modalità di gestione, l'ente tiene conto, tra l'altro, delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati (art. 14, comma 2);

- dell'esito della valutazione di cui sopra, si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni (art. 14, comma 3);

Dato atto che anche il D.Lgs. n. 201/2022 (art. 2) definisce i servizi pubblici locali a rilevanza economica come quei servizi *“erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”*;

Rilevato che, nel caso di specie:

- la gestione della piscina comunale, tenuto conto delle sue peculiarità e della sua potenziale remuneratività, è da considerarsi come un servizio pubblico locale a rilevanza economica;

- sulla base dei bilanci relativi agli esercizi 2022, 2021 e 2020, presentati dall'Associazione, il valore della concessione, ai sensi dell'art. 167 del Codice dei contratti, può essere stimato nell'importo di euro 16.296,00, pari alla media triennale dei corrispettivi indicati alla voce A) Valore della produzione, del bilancio;

- questo Ente al momento non dispone di professionalità, personale e risorse adeguati alla gestione diretta dell'impianto sportivo, per cui, anche nell'ottica di promuovere e favorire la pratica sportiva da parte della popolazione, nonché di evitare ammaloramenti dell'impianto stesso - si rende necessario affidare la gestione della piscina comunale a terzi;

- la modalità di gestione da scegliersi, pertanto, è quella della concessione della gestione a soggetto terzo, individuato in base a procedura ad evidenza pubblica, come si evidenzia nella presente motivazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 201/2022;

Visto l'art. 3, comma 1, lett. vv), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale definisce la concessione di servizi come il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale la stazione

appaltante affida ad un operatore economico la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione dei lavori, riconoscendo a questi - a titolo di corrispettivo - unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo;

Ritenuto pertanto:

- di esprimere indirizzi al Responsabile del Servizio affinché compia tutti gli atti necessari per l'affidamento in concessione della gestione della piscina comunale ubicata in Fr.Aie di Cosola;
- di dare atto che la motivazione qui riportata soddisfa i requisiti previsti dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate:

1. di affidare la concessione della gestione della piscina comunale sita in Frazione Aie di Cosola mediante procedura a evidenza pubblica;

- di esprimere, pertanto, indirizzi al Responsabile del Servizio affinché compia tutti gli atti consequenziali a dare attuazione al presente deliberato;

- di stabilire che:

- nella scelta del concessionario dovrà darsi preferenza a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;
- i rapporti con il concessionario saranno regolati da apposita convenzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria saranno a carico del soggetto affidatario, così come la custodia dell'impianto e le responsabilità connesse e che a carico del soggetto affidatario sarà anche il pagamento delle utenze;
- l'affidamento avrà una durata di anni uno;
- l'importo del canone è fissato in € 500,00 annui, come da allegata relazione;
- durante l'affidamento, l'Ente potrà adoperare la struttura per motivate ragioni di interesse pubblico e previa comunicazione trasmessa al soggetto affidatario con congruo anticipo;

- di pubblicare la presente all'Albo pretorio dell'Ente e nel portale "Amministrazione Trasparente";

- di trasmettere inoltre la presente all'ANAC, come previsto dall'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 201/2022.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Roberta Daglio

Il Segretario Comunale
f.to G. Olivotto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **3 LUG 2023** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, **3 LUG 2023**

Il Segretario Comunale
f.to G. Olivotto

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

(Art. 125 del D. Leg. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **3 LUG 2023** giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiglieri.

Visto: Il Sindaco
f.to Roberta Daglio

Il Segretario Comunale
f.to G. Olivotto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to G. Olivotto

~~è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000 il _____~~

Addì, _____

~~Il Segretario Comunale~~

Copia conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo

Cabella Ligure **3 LUG 2023**



Il Segretario Comunale
[Handwritten Signature]